

STATUTO

Associazione SUPSI Alumni



STATUTO

Associazione SUPSI Alumni

Art. 1. Denominazione e forma giuridica

1. Sotto la denominazione "Associazione SUPSI Alumni", di seguito denominata "Associazione", è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale. La sua durata è illimitata.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede a Manno, presso la Direzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Art. 3. Scopo

L'Associazione si propone di:

1. creare una comunità multidisciplinare di alumni e di favorire la loro identificazione con l'università,
2. rafforzare i legami tra l'università e il territorio, tra l'istituzione e i suoi alumni, tra gli alumni e gli/le studenti/esse attuali,
3. offrire una piattaforma di informazione e di comunicazione che permetta la creazione di contatti professionali, personali e universitari degli alumni,
4. promuovere l'immagine, la visibilità, lo sviluppo e gli interessi della SUPSI.

Art. 4. Soci

I soci sono classificati in:

1. Soci ordinari, con diritto di voto
 - a. Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutte le persone ex matricolate che hanno ottenuto un titolo di studio alla SUPSI (Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Master of Arts, Master of Science, Master of Advanced Studies (MAS), Executive Master of Business Administration (EMBA), Diploma of Advances Studies (DAS), Certificate of Advanced Studies (CAS));
 - b. I neodiplomati ricevono automaticamente un invito ad aderire all'associazione,
 - c. Ogni altra persona che ha ottenuto il diploma presso la SUPSI, conformemente all'articolo 4.1.a, può richiedere la propria adesione,
 - d. I titolari di un diploma delle Scuole che sono confluite nella SUPSI (STS, SSQEA; SSAA, ASP) possono richiedere l'adesione all'Associazione.
2. Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Essi sono esentati dal pagamento della quota sociale annua e hanno diritto di voto in assemblea.
3. Soci onorari: la qualifica di socio onorario è conferita a quelle persone che per il loro interesse e per le loro attività eminenti, insigni per pubblico riconoscimento o per servizi resi all'Associazione o alla SUPSI, a cui il comitato crede conveniente tributare tale omaggio.
I soci onorari hanno diritto di voto.
4. Soci sostenitori: questa carica comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate.
I soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono essere eletti a cariche sociali.

Art. 5. Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese legalmente dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 6. Dimissione e esclusione

1. La qualità di socio si perde:
 - a. su richiesta scritta del singolo membro pervenuta entro la fine dell'anno civile. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi prestati, né al condono di quelli dovuti ma non ancora pagati,
 - b. per esclusione dovuta ad accertati e gravi motivi di incompatibilità, ad esempio per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto, o per altri motivi che abbiano portato pregiudizio all'Associazione o alla SUPSI,
 - c. per mancato versamento della quota sociale.
2. L'esclusione viene dichiarata dal Comitato direttivo e comunicata all'interessato per iscritto.
3. La dimissione e l'esclusione di un socio non comporta diritto alcuno sul patrimonio sociale.

Art. 7. Mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- i contributi ordinari e straordinari dei membri,
- i contributi di sponsor, partner o enti sostenitori non membri,
- i proventi di vendite o di prestazioni di servizio dell'Associazione,
- gli interessi e i ricavi fruttati sul patrimonio,
- le eccedenze risultanti da attività sociali.

Art. 8. Tassa sociale

1. L'ammontare della tassa sociale viene stabilita dall'Assemblea dei soci.
2. La tassa sociale annuale viene pagata all'Associazione
3. I soci onorari, i soci fondatori ed i membri del comitato direttivo sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 9. Gruppi professionali - Club

1. All'interno dell'Associazione possono essere costituiti gruppi professionali (di seguito denominati "Club") in rappresentanza dei diversi percorsi formativi della SUPSI.
2. Per formare un club sono necessari:
 - un minimo di 10 membri,
 - l'organizzazione di almeno un'iniziativa annuale a favore dei propri membri,
 - la definizione di una propria organizzazione interna,
 - l'organizzazione di almeno due incontri annuali tra i componenti organizzativi.
3. Ogni club costituito designerà un proprio Rappresentante che diventerà membro del Comitato direttivo dell'Associazione.

4. L'attività dei Club non può essere in contrasto con gli obiettivi del presente Statuto.
5. Il Club può strutturare l'offerta verso i propri membri in base alle specifiche esigenze del target di riferimento.
6. I Club si organizzano autonomamente e rispondono delle loro attività che devono essere svolte in accordo con il Comitato Direttivo.
7. La Gestione finanziaria dei Club è delegata al Comitato direttivo. Il sostegno finanziario alle attività dei Club viene attribuito dopo valutazione da parte del Comitato direttivo del preventivo e della pianificazione delle attività, in conformità con gli obiettivi ai punti 2 e 6 del presente articolo.
8. Oltre al sostegno proveniente dal Comitato direttivo, ogni Club è libero di cercare altre fonti di finanziamento per l'organizzazione delle proprie attività che devono risultare autofinanziate. La gestione finanziaria è sempre svolta dall'Associazione e dal Comitato.

Art. 10. Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci,
- Il Comitato direttivo,
- L'Organo di revisione.

Art. 11. L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è convocata dal Comitato direttivo ogni qualvolta si renda necessario, e comunque almeno una volta all'anno, o qualora un numero pari ad un quinto dei soci lo richieda. La convocazione deve essere fatta a ciascun socio mediante comunicazione scritta (lettera o e-mail) inviata almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
2. L'Assemblea dei soci decide su oggetti non riservati ad altri organi dell'Associazione ed in particolare:
 1. nomina il Presidente, elegge i membri del Comitato direttivo - fatta eccezione per i Rappresentanti dei Club, che sono eletti dai membri del Club stesso - e decide la revoca degli stessi,
 2. può chiedere la sostituzione di un Rappresentante di un Club in seno al Comitato direttivo con un altro membro dello stesso Club,
 3. delibera circa l'approvazione dei rapporti di gestione e del bilancio preventivo e consuntivo annuale,
 4. fissa l'ammontare della tassa sociale annua.
 5. delibera sullo scioglimento dell'Associazione,
 6. esercita la sorveglianza sulla gestione degli altri organi dell'Associazione, e li può revocare,
 7. nomina il revisore dei conti,
 8. delibera circa la revisione totale o parziale degli statuti.
3. Le risoluzioni sociali sono prese dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto; fanno eccezione la decisione di modifica dello statuto sociale e gli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto medesimo, per i quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.
4. Possono essere prese risoluzioni anche su oggetti non debitamente preannunciati, qualora siano presenti tutti i soci e nessuno si opponga.

Art. 12. Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dal Cassiere, da un/a Coordinatore/rice e dai Rappresentanti dei Club esistenti; in ogni caso da un minimo di 5 membri. I membri di comitato restano in carica per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
2. Ad esclusione dei Rappresentanti dei Club, eletti dai membri del Club stesso, i membri del Comitato direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, entrano in carica subito dopo la nomina e restano in carica per la durata di tre anni. Essi sono rieleggibili.
3. Il Comitato decide al suo interno la distribuzione delle cariche necessarie al proprio funzionamento, ad eccezione del Presidente, che viene nominato dall'Assemblea.
4. Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, per l'allestimento del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
5. Le riunioni del Comitato direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni sono valide quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
Le deliberazioni del Comitato sono raccolte in appositi verbali, firmati dal Presidente e da un altro membro che funge da coordinatore.
6. Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e ha il diritto e il dovere di curare gli interessi della stessa.
7. Esso provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, ed in particolare:
 1. redige il resoconto sull'attività e allestisce il bilancio preventivo e consuntivo sullo stato patrimoniale dell'Associazione,
 2. elabora il budget e l'allocazione delle risorse,
 3. convoca l'assemblea generale dell'Associazione,
 4. rappresenta l'Associazione all'esterno,
 5. dà pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente della Associazione.

Art. 13. Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione rimane in carica tre anni, ed è rieleggibile.
2. Unitamente al Vice Presidente e , al Coordinatore ed al Cassiere egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; ai medesimi spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea generale, a cui sovrintende.
3. In caso di assenza o di impedimento grave del Presidente dell'Associazione, questo viene sostituito da un altro membro del comitato.

Art. 14. Compiti del Coordinatore e del Cassiere

1. Il Coordinatore dell'Associazione redige i verbali delle sedute di Comitato e quelli dell'Assemblea. Esegue i compiti che gli sono delegati dal Comitato.
2. Il Cassiere è responsabile della tenuta dei conti dell'Associazione, come pure di adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione di un'associazione.
3. Il Cassiere dell'Associazione mantiene una contabilità degli averi, delle entrate e delle uscite dell'Associazione. Si occupa inoltre di provvedere ai pagamenti delle spese del Club, su indicazione del Rappresentante del Club e previa approvazione del Comitato direttivo.

Art. 15. L'organo di revisione

1. L'Assemblea generale dei soci è competente a nominare l'ufficio di revisione della società; essa può rinunciare qualora:
 1. la società non è soggetta all'obbligo della revisione ordinaria a norma dell'art. 69b CCS,
 2. tutti i soci vi acconsentono,
 3. non vi sono all'interno dell'Associazione soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi per la società, che richiedono la revisione limitata dei conti.
2. La rinuncia dei soci alla revisione vale anche per gli anni seguenti.
3. A norma dell'art. 69b cpv. 4 CCS, l'Assemblea può decidere di istituire una Commissione di revisione dei conti, composta da due membri, soci dell'associazione, nominati dall'Assemblea per un periodo biennale, con possibilità di rielezione.
Non possono farne parte i membri del Comitato direttivo.
La Commissione di revisione dei conti controlla i conti dell'Associazione e presenta un rapporto scritto all'Assemblea dei soci.
4. Ogni socio può tuttavia richiedere la revoca della Commissione dei conti e l'instaurazione di una revisione limitata ai sensi dell'art. 69b CCS e la nomina dell'ufficio di revisione abilitato a norma di legge, il più tardi 10 giorni prima dell'assemblea generale.

Art. 16. Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea, qualora vi sia il consenso dei due terzi dei soci presenti ad un'assemblea a tal scopo espressamente convocata.

Art. 17. Liquidazione

1. In caso di liquidazione dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto interamente alla SUPSI che potrà impiegarlo come crede.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, i soci non hanno diritti di sorta sul patrimonio sociale.

Art. 18. Responsabilità e patrimonio sociale

L'Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il suo patrimonio, è esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del Comitato.

Art. 19. Rappresentanza

L'Associazione si vincola nei confronti di terzi con la firma collettiva a due del Presidente, del Vice Presidente ed altro membro di Comitato con la funzione di Coordinatore e/o Cassiere.

Art. 20. Diritto sussidiario

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge applicabili all'Associazione, in particolare gli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

*Il presente statuto è stato approvato in occasione dell'assemblea dei soci svoltasi a Lugano il 21.03.2023
(precedente modifica 13.04.2022)*

